

A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS

STATUTO

PREMESSA DENOMINAZIONE E SEDE

1. A.N.T.E.A.S. SERVIZI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERONA APS, di seguito indicata come ASSOCIAZIONE, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme del presente Statuto.
3. L'ASSOCIAZIONE, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del medesimo.
4. L'ASSOCIAZIONE, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione provinciale della medesima ANTEAS.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'ASSOCIAZIONE accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. L'ASSOCIAZIONE è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune Verona.
7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Provinciale e successiva comunicazione agli uffici competenti.
8. L'ASSOCIAZIONE opera nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. L'ASSOCIAZIONE è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. L'ASSOCIAZIONE si propone, inoltre, di:
 - fornire supporto e aiuto alle associazioni associate;
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali, incluso la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D. Lgs. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - promuovere la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale permanente.
 - Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

promuovere e sviluppare il rispetto dell'ambiente, il consumo responsabile, come pure azioni a contrasto dello spreco alimentare e delle risorse, favorire il recupero delle eccedenze alimentari ed il riuso dei beni.

4. L'ASSOCIAZIONE coordina ed esplica la rappresentanza a livello provinciale delle associazioni ad essa associate.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'ASSOCIAZIONE, in quanto articolazione provinciale dell'ANTEAS, si propone di svolgere in via esclusiva o principale, le attività tipiche delle reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare si propone di svolgere le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni relative alle lettere a,c,d,e,i,k,l,m,u,w, dell'art. 5 D.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:
 1. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 2. Favorire e sostenere la costituzione di Associazioni di Promozione Sociale in tutto il territorio Provinciale;
 3. Coordinare ed assistere e supportare le Associazioni di Promozione Sociale aderenti all'ASSOCIAZIONE nelle iniziative nei progetti singoli di rete o coprogettati;
 4. Rappresentare e tutelare le Associazioni aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività di Promozione Sociale e i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;
 5. Organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine; promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi e informativi;
 6. Promuovere attività culturali come, fra l'altro, la creazione e la diffusione delle università per la terza età e per l'educazione permanente;
 7. Promuovere iniziative volte a favorire attività ricreative, di sport amatoriale e turismo sociale e culturale;
 8. Favorire i rapporti tra generazioni promuovendo attività che consentano scambi di idee e conoscenze tra le generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
 9. Formulare progetti per la difesa dell'ambiente e del patrimonio culturale e per l'integrazione sociale della persona;
 10. Promuovere attività di formazione in favore degli operatori volontari; Produrre documentazione al fine di diffondere informazioni e documentazione su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, e di quanto può favorire l'opera delle Associazioni;
 11. Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o private;
 12. Promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati,
 13. Operare in collaborazione con gli altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività di Promozione Sociale per conseguire fini comuni;
 14. Favorire l'aggregazione delle persone anche al fine di contrastare l'isolamento sociale e favorire l'inclusione;
 15. Fornire ogni forma di consulenza e di supporto agli associati, escluso patronato e CAF.
2. Le attività di interesse generale che l'ASSOCIAZIONE si propone di svolgere di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore sono:
 - a. Servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte (lettera m, art. 5 D.lgs 117/2017);
 - b. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, art. 5 D.lgs 117/2017) in particolare a titolo esemplificativo non esaustivo: assistere le persone non autosufficienti nel soddisfacimento dei loro bisogni sanitari attraverso servizi complementari ai servizi sanitari e sociali, accompagnamento delle persone in difficoltà nei

luoghi ove possono ricevere cure mediche o visite specialistiche – trasporti sociali, servizio infermieristico;

- c. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, (lett. c), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); a titolo esemplificativo non esaustivo: operando in collaborazione, convenzione, con le Unità Sanitarie Locali attuazione anche in rete con altri Ets o enti pubblici svolgere interventi e servizi di sollievo alla famiglia e accessori anche a prevenzione e supporto al decadimento cognitivo, compatibilmente con le competenze dei volontari disponibili;
- d. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 D.lgs 117/2017);
- e. interventi e servizi finalizzati all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo non esaustivo: tramite la divulgazione di buone prassi, sensibilizzazione e formazione;
- f. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 D.lgs 117/2017);
- g. Organizzare, gestire, o collaborare con altri enti per la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo non esaustivo: interventi svolti in collaborazione con enti di formazione, gruppi genitoriali, a contrasto della dispersione scolastica incluso l'orientamento e ciò per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione nonché attività per lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive; collaborazione per l'attuazione dell'alternanza scuola – lavoro; svolgimento di momenti formativi adeguati a prevenzione e contrasto delle dipendenze, del bullismo in tutte le sue declinazioni, rivolti sia ai giovani delle varie fasce di età che ai genitori ed ai docenti.
- h. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, art. 5 D.lgs 117/2017);
- i. Cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate, famiglie fragili, o delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017 (lett. u); in particolare a titolo esemplificativo non esaustivo: collaborare con il Banco alimentare, similari ed altri enti; svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori volte alla riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, promozione del riuso e del riciclo;
- j. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo non esaustivo: collaborando con le banche del tempo locali se presenti o favorendone la nascita ed il loro consolidamento; in ottica di prevenzione favorire la consapevolezza dell'economia domestica e del bilancio familiare, nonché erogazione di momenti formativi e scambio di conoscenze per migliorare le competenze economico finanziarie; azioni di formazione e supporto volte alla prevenzione e contrasto delle ludopatie ed al sovra indebitamento; favorire la conoscenza delle realtà già presenti nel territorio che operano per la tutela dei consumatori; favorire il formarsi di gruppi d'acquisto volto alla riduzione dei costi e/o miglioramento dei servizi;

L'ASSOCIAZIONE può anche svolgere attività di:

- I. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- II. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- III. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- IV. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

Dante Luigi Giacchetti Reg.





- V. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
- 2. L'ASSOCIAZIONE può svolgere ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni attuative della stessa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione e deliberato dal Consiglio Provinciale.
- 3. L'ASSOCIAZIONE può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, sia attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore nel rispetto del disposto legislativo;
- 4. L'ASSOCIAZIONE svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; può avvalersi di personale retribuito come definito all'art 21 del presente statuto.

Forabon 10/10/16

ARTICOLO 3 - SOCI

- 1. L'ASSOCIAZIONE in quanto articolazione provinciale dell'ANTEAS, ha come Soci le Associazioni ANTEAS avente sede legale ed operanti nell'ambito territoriale provinciale di Verona e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
- 2. I soci dell'ASSOCIAZIONE sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
- 3. Possono affiliarsi all'ASSOCIAZIONE, quali Soci Affiliati, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, e non abbiano scopo di lucro.
- 4. In particolare possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS COORDIANMENTO APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
- 5. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS, dell'ANTEAS COORDINAMENTO REGIONALE (regionale) APS e dell'ASSOCIAZIONE ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 6.
- 6. L'ammissione del Socio Affiliato è disciplinata dal Regolamento Nazionale, è deliberata dal Consiglio Provinciale, su proposta della Presidenza Provinciale, e decorre dalla data di delibera.
- 7. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e Provinciale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS, dell'ANTEAS VENETO (Regionale) APS e dall'ASSOCIAZIONE, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.
- 8. L'ASSOCIAZIONE, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, può associare ad ANTEAS ed a se stessa, in qualità di Soci Aggregati, enti, associazioni, circoli, istituti di istruzione che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni. I Soci Aggregati possono diventare punti tesseramento ANTEAS con le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
- 9. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 10. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
- 11. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'ASSOCIAZIONE ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
- 12. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 13. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Provinciale su proposta del Consiglio Provinciale.

Domenica



14. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASSOCIAZIONE.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, non è frazionabile, né ripetibile anche in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

Volontariato e attività di volontariato:

16. Il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
17. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE (art.17 c5 D. Lgs. 117/2017).
18. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' ASSOCIAZIONE. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, il tutto come definito all'art 17 c3 e c4 D. Lgs. 117/2017.
19. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
20. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
21. L'ASSOCIAZIONE si avvale del volontariato come definito e regolamentato all'art 17 D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Affiliati e Aggregati partecipano alle attività associative dell'ASSOCIAZIONE attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.
2. I soci dell'ASSOCIAZIONE hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE; b) di essere informati sulle attività dell'ASSOCIAZIONE e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali con le modalità di cui art. 8 ; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative;
4. Possono essere delegati alle Assemblee dell'ASSOCIAZIONE, così come a quelle regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'A.N.T.E.A.S. solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento;
5. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Provinciale, né prendere parte all'attività dell'ASSOCIAZIONE. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali;
6. I soci dell'ASSOCIAZIONE sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti, secondo le rispettive competenze, dai Consigli Nazionale, Regionale e Provinciale.
7. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso volontario, ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Provinciale;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Provinciale, per il Socio Affiliato e dal Consiglio Provinciale per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione oltre i termini indicati dal Consiglio Provinciale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti per il Socio Affiliato, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, che può essere attivata dal Consiglio Provinciale, e dal Consiglio Provinciale per il Socio Aggregato qualora venga

constatato: i. un comportamento grave o persistente contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'A.N.T.E.A.S. , l'inosservanza dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e Provinciale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; ii. grave o persistente inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto Regionale e Provinciale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; iii. il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'A.N.T.E.A.S. o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'A.N.T.E.A.S. e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio che ha perso tale qualifica, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'A.N.T.E.A.S., sue articolazioni regionali e provinciali o dell'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 6 – IL COMMISSARIAMENTO

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto ANTEAS, l'ASSOCIAZIONE può essere commissariata per:
 - a) impossibilità di funzionamento dell'Assemblea Provinciale;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'ANTEAS;
 - c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d) gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e) mancato assolvimento di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 e dall'art. 9 comma 5 dello Statuto ANTEAS.
2. La procedura di commissariamento è disciplinata dal Regolamento Nazionale; è attivata dalla Presidenza Nazionale, sentita la competente ANTEAS Regionale, ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANTEAS Provinciali.
3. Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.
4. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.
6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ASSOCIAZIONE commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.
7. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ASSOCIAZIONE commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.
8. Qualora l'ASSOCIAZIONE risulti carente nella composizione dei dirigenti, degli Organismi Direttivi della stessa, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, possono chiedere al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'ASSOCIAZIONE:
 - L'Assemblea Provinciale
 - Il Consiglio Provinciale ed il Presidente nominato dallo stesso Consiglio Provinciale;
 - L'Organo di Controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17;
 - L'Organo di Revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ASSOCIAZIONE, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in presenza dei requisiti di cui all'art. 2397 c.2, del Codice civile. I componenti degli Organi Sociali dell'ASSOCIAZIONE hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e regolamenti interni, sostenute ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 – LIBRI SOCIALI

L' ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Provinciale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Provinciale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Provinciale, degli Organi di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Provinciale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ASSOCIAZIONE. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Provinciale, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'ASSOCIAZIONE alla presenza di persona indicata dal Consiglio Provinciale e nel rispetto delle normative di legge e del GDPR Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE; ogni socio ha diritto ad un voto;
2. L'Assemblea Provinciale è composta da:
 - a. I componenti il Direttivo Provinciale;
 - b. I presidenti delle A.N.T.E.A.S. associate presenti sul territorio provinciale;
 - c. I delegati degli associati eletti nelle assemblee delle A.N.T.E.A.S. affiliate in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione locale affiliata o aggregata ad A.N.T.E.A.S. sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali.
3. I componenti dell'Assemblea Provinciale durano in carica quattro anni. Spetta alle Assemblee delle A.N.T.E.A.S. affiliate provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
4. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Provinciale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle A.N.T.E.A.S. Provinciali; a quelle Provinciali, i delegati eletti all'interno delle A.N.T.E.A.S. locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello provinciale su base locale.
5. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale ha diritto al voto. L'Assemblea Provinciale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Assemblea Provinciale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
7. Le riunioni sono convocate dal Presidente Provinciale, previa delibera del Consiglio Provinciale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms).
8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Provinciale; in tal caso il Presidente Provinciale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 7.
9. L'Assemblea Provinciale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente; in eventuale seconda convocazione fissata almeno 12 (dodici) ore dopo la prima l'Assemblea provinciale è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti;
10. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegato il quale deve essere un socio avente diritto di voto, non sono ammesse deleghe in bianco.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 22 e 23.

Gaude 16/18

Daniela Campi



12. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale.
14. L'Assemblea Provinciale ha i seguenti compiti:
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ASSOCIAZIONE, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi Nazionali e Regionali dell'A.N.T.E.A.S. ;
 - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Provinciale;
 - Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Provinciale, previa determinazione del loro numero;
 - Eleggere e revocare, quando previsto, l'Organo di revisione e l'Organo di Controllo;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Stabilire, su proposta del Consiglio Provinciale, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - Approvare il bilancio consuntivo nelle modalità e previsioni di legge, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
 - Salvo quanto previsto dall'art. 10, provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Provinciale, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta della Presidenza Provinciale, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'A.N.T.E.A.S. . I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Assemblea Provinciale;
 - Deliberare, su proposta del Consiglio Provinciale, sulle modifiche dello Statuto;
 - Deliberare, su proposta del Consiglio Provinciale, sullo scioglimento dell' ASSOCIAZIONE;
 - Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Provinciale;
15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, in libera visione a tutti i soci con le modalità di cui all'art. 8 del presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO PROVINCIALE

- Il Consiglio Provinciale è l'organo di direzione dell'ASSOCIAZIONE e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
- Il Consiglio Provinciale è composto da un numero minimo dispari di 5 a un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea Provinciale al proprio interno.
- I componenti del Consiglio Provinciale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili
- Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
- Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:
 - Eleggere revocare tra i suoi componenti il Presidente Provinciale;
 - Deliberare, eventuali modifiche allo Statuto dell'ASSOCIAZIONE da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
 - Decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare ed il termine entro il quali eseguire il versamento e le modalità di messa in mora;
 - Decidere sulle domande di adesione all' ASSOCIAZIONE e sull'esclusione degli associati;
 - Proporre all'Assemblea provinciale l'ammontare della quota associativa annuale, Determinare il termine entro il quali deve essere eseguito il versamento e le modalità di messa in mora;
 - Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - Curare la tenuta dei libri sociali dell'ASSOCIAZIONE, di sua competenza;
 - E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
 - Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- j. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'ASSOCIAZIONE, vigilare sulla loro realizzazione;
 - l. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - m. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - n. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
 - o. Stipulare contratti e convenzioni inerenti le attività associative;
 - p. Ratificare o respingere, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - q. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell' ASSOCIAZIONE;
 - r. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' ASSOCIAZIONE;
 - s. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell' ASSOCIAZIONE, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto e coerenza con eventuali regolamenti ANTEAS regionali e nazionali;
 - t. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, o di ANTEAS;
 - u. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
8. L'intero Consiglio Provinciale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
9. I componenti degli organi direttivi delle Associazioni socie dell'ASSOCIAZIONE, qualora ricoprano anche la carica di Consiglieri Provinciali dell'ASSOCIAZIONE, decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Provinciali, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea Provinciale.

I componenti il Consiglio Provinciale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell' ASSOCIAZIONE.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato dal Regolamento Nazionale e dall'eventuale Regolamento Provinciale.

La carica di Consigliere Provinciale si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Provinciale;
- b) revoca da parte dell'Assemblea provinciale ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell' ASSOCIAZIONE, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell' ASSOCIAZIONE;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Provinciale provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Provinciale svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Provinciale provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Provinciale si intenderà decaduto ed il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Provinciale. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Paolo De Ag

Daniela Cungi



Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Provinciale, conservato nella sede dell' ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 11 - REGOLAMENTO

Il Consiglio Provinciale può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Provinciale, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Provinciale, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente può essere riconfermato, la somma dei mandati anche non consecutivi non può essere superiore a otto anni.
4. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Provinciale.
5. Presiede alla direzione dell'ASSOCIAZIONE, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ASSOCIAZIONE e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
6. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
7. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Provinciale e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
8. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'A.N.T.E.A.S. , attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'A.N.T.E.A.S. nell'ambito del territorio provinciale;
9. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
10. Il Presidente Provinciale può assegnare il ruolo di vice presidente ed il ruolo di segretario a componenti il Consiglio Provinciale per meglio svolgere l'attività concedendo adeguate deleghe in sua disponibilità.
11. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente Provinciale, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o da altro componente il Consiglio Provinciale quello anagraficamente più anziano.
12. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Provinciale con le stesse modalità previste per l'elezione.

ARTICOLO 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ad essi si applica l'art. 2399 c.c. e almeno uno dei componenti deve appartenere alle categorie dei soggetti di cui art. 2397 c.c.
2. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell' ASSOCIAZIONE.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea provinciale.
6. I membri dell'organo di controllo, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell' ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell' ASSOCIAZIONE, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea Provinciale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti assorbendo le funzioni dell'Organo di Revisione nel rispetto del D.Lgs 117/2017.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell' ASSOCIAZIONE rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. I suoi componenti sono rieleggibili

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell' ASSOCIAZIONE.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell' ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Provinciale dell'ASSOCIAZIONE è incompatibile:

a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'A.N.T.E.A.S. e dell'ASSOCIAZIONE è immediata nei momenti in cui si verificano.

3. La carica di Presidente di dell'ASSOCIAZIONE è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o Regionale di A.N.T.E.A.S.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE - è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti dell'ASSOCIAZIONE nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell' ASSOCIAZIONE sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell' ASSOCIAZIONE e può essere consultato dagli associati con la modalità indicata all'art. 8 c2 del presente statuto.

3. E' fatto divieto all'ASSOCIAZIONE di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 18 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, da:

a. Quote associative;

- Facchetti MO*
- b. Contributi dei soci;
c. Contributi pubblici e privati;
d. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
e. Contributi da organismi internazionali;
f. Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g. Rendite patrimoniali, avanzi di gestione;
h. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ASSOCIAZIONE nei termini di legge;
i. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
j. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni;
k. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

- Donato Camp*
3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 4. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Provinciale deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione; il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.
 5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, il Consiglio Provinciale redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
 6. Il Consiglio Provinciale deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto con delibera del Consiglio Provinciale nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Provinciale delibera sull'attuazione e sulle opzioni di quanto previsto dall'art. 13 comma i e dall'art. 14 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; all'assemblea dei soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
 7. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione degli Organi Sociali almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.
 8. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
 9. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 20 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'ASSOCIAZIONE e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell' ASSOCIAZIONE, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 21 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'ASSOCIAZIONE può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l' ASSOCIAZIONE ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventuale adottato dall'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Provinciale.

2. L'Assemblea Provinciale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Provinciale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Provinciale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Provinciale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ASSOCIAZIONE di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 24 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
4. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
5. In deroga all'articolo 22 del presente statuto, considerando la pubblicazione di ulteriori decreti che potrebbero modificare la normativa del Terzo settore, sarà facoltà del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza le modifiche, di apportare modifiche al presente Statuto esclusivamente nei limiti di adeguamenti normativi tecnici o derivanti dagli indirizzi delle autorità competenti.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il segretario

Donde Amp

il presidente

Gorbulo Ayl

ANTEAS SERVIZI
 Associazione di Promozione Sociale
 Coordinamento Provinciale
 37133 VERONA - L.ge Galtarossa, 22
 Tel. 045 809.69.29 - Fax 045 800.49.7

Regio **AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA**
 a nota di credito - contabile a foto **21 GEN. 2020**
 Atti presentati **3** **№ 222**
 Liquidati **0**
ESENTE ADEGUAMENTO
LEGGE 117/2017



Gorbulo Ayl
Donde Amp
Gorbulo Ayl
Donde Amp